

SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE CULTURALE

VIA TOMMASO ROOK, 118

56122 PISA (PI)

CF/PIVA 02147450502

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20,30 del 22/01/2026 presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Scuola Materna San Giuseppe ass. culturale.

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e più della metà dei soci iscritti a libro soci alla data odierna. L'assemblea è dunque d ritenersi validamente costituita e la presidente dell'associazione Sig.ra Chiara Helzel passa ad illustrare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto così come richiesto dall'Ufficio del Runts di Pisa
- 2) Delibera conseguente
- 3) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Riguardo al punto 1) dell'ordine del giorno il presidente espone all'assemblea la necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto in modo adeguarlo al CTS -D. Lgs. N. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore,

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti di procedere alla variazione e assegna tale compito alla Presidente Chiara Helzel che porrà in essere tutte le pratiche amministrative previste.

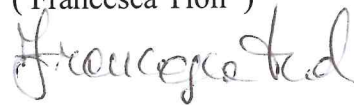
Nessuno prende la parola sul punto 3) dell'ordine del giorno.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente alle ore 21,30 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
(Chiara Helzel)



IL SEGRETARIO
(Francesca Tioli)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

09 FEB. 2026

Registrato 73 SERIE III



Il funzionario (*)

Michele Giorgetti

(*) firma su delega del Direttore Provinciale, Alessio Cecchi

19 FEB. 2026

SERIE III

SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE CULTURALE

VIA TOMMASO ROOK, 118

56122 PISA (PI)

CF/PIVA 02147450502

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1 – L'Associazione Interculturale SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE CULTURALE, con sede in Pisa via T. Rook 118, è un'associazione pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro.

L'associazione è regolata dal presente Statuto e dal Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al D. Lgs. 117/2017.

La denominazione sarà integrata con "Ente del Terzo Settore" ovvero ETS a seguito dell'iscrizione nel relativo registro. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 2 – L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del C.C.

Lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità, realizzando attività socioculturali e ricreative.

L'associazione promuove l'istruzione e la formazione nell'apprendimento delle lingue, la cultura e le attività artistiche in contesti nazionali ed internazionali.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**
- formazione universitaria e post universitaria**
- svolgimento di attività culturali, artistiche e o ricreative di interesse generale,**
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

L'associazione persegue questi scopi in dettaglio con le seguenti attività:

- si propone principalmente la gestione degli asili nido, scuole d'infanzia, anche paritarie, di offrire servizio doposcuola ai bambini di età scolare.,
- si propone come luogo di formazione della persona e di educazione alla fede cattolica.

Intende perseguire le sue finalità offrendo alle famiglie ed ai bambini:

- una chiara proposta culturale e didattica collegata alle esigenze dei destinatari;
- una Comunità educante in cui si ricerca e trasmettere, attraverso esperienze significative di vita quotidiana i valori del messaggio Cristiano secondo la tradizione della Chiesa Cattolica;
- uno stile pedagogico dove si propone di coltivare nella persona i valori di cui Cristo è il modello dove si potenzia lo spirito di famiglia nelle relazioni interpersonali, in un ambiente di fraternità, libertà e fiducia che favorisce il dialogo e la collaborazione responsabile.

- percorsi letterari, culturali, ambientali e religiosi compresi i ritiri spirituali;
- corsi di lingua straniera;
- corsi di italiano per stranieri;
- corsi di teatro in italiano e/o in lingua straniera;
- corsi di informatica
- corsi di musica;
- cineforum;
- dibattiti;
- mostre;
- presentazioni di libri;
- presentazione di nuove realtà musicali;
- promozione e gestione di:
- gite di mezza giornata o di un giorno nei dintorni di Pisa per promuovere la conoscenza dei prodotti, delle tradizioni e della cultura locali, nonché le bellezze artistiche e culturali del nostro territorio;
- visite culturali presso musei, monumenti e mostre;
- scambi culturali;
- produzione e promozione di materiale culturale, letterario e informativo, sia a carattere cartaceo che digitale, concernente le attività dell'associazione;
- apertura e gestione di un sito web e di eventuali altri canali digitali tesi alla promozione e divulgazione delle attività dell'associazione;
- organizzazione, gestione e promozione di eventi e attività tesi alla socializzazione tra i soci;
- istituzione di punti di rappresentanza in luoghi ove si presentasse tale necessità;
- gestione di locali e spazi per lo svolgimento delle varie attività.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
UFFICIO TERRITORIALE DI

09 FEB. 2026

Registrato _____ SERI

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività con funzione "secondaria e strumentale" alle attività di interesse generale sopra individuate, indicate all'art 6 CTS, ma che, "indipendentemente dal loro oggetto", gli Ets possono esercitare "per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite". Non è, quindi, il tipo di attività a fare la differenza ma solo la loro funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore. Sarà il Consiglio Direttivo dell'Ente a specificarle.

I SOCI

ART. 3 - Il numero di soci è illimitato. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando le proprie generalità, insieme all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 4 - Entro 10 giorni il Consiglio Direttivo vaglierà le domande d'ammissione. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, verrà consegnata al nuovo socio la tessera sociale, di validità annuale, e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci: nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima

convocazione ordinaria. Il socio ammesso deve rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno. Al di fuori dell'eventuale rapporto di lavoro dipendente, il socio deve svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Deve versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; la quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.

ART. 5 - I soci hanno diritto:

- a) a frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
- b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.
- c) ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento,
- d) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

SERIE III ART. 6 - I soci potranno obbligarsi a conferire prestazioni supplementari consistenti in un dare o fare ed aggiuntive, rispetto a quelle già previste nello statuto. Ciò non comporterà un diverso trattamento del socio rispetto a quello già previsto dal presente statuto e, in ogni caso, è fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di non avvalersi delle prestazioni di fare che, a giudizio dello stesso, siano d'ostacolo al regolare svolgimento della gestione sociale.

ART. 7 - La qualifica di socio si perde per:

- a) mancato pagamento della quota sociale;
- b) espulsione o radiazione;
- c) dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, secondo i casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- a) l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il commettere o promuovere gravi disordini durante l'assemblea;
- c) l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti e materiale di proprietà dell'associazione;
- d) l'arrecare danni morali e materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

ART. 9 - Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 10 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili dell'associazione;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) proventi di gestione;
- d) fondo di riserva.

ART. 11 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 12 - Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per le

iniziative, attività future e le attrezzature e gli strumenti nuovi dell'associazione.

Registrato

L'ASSEMBLEA

ART. 13 - Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 gg. prima dell'adunanza.

ART. 14 - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 15. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 15 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio rappresentante o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio vale il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto in base alle previsioni dell'art 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in Statuto stesso. Le votazioni, sia per l'approvazione del bilancio, dei programmi di attività dell'associazione e delle varie proposte assembleari, sia per l'elezione del Consiglio Direttivo, possono avvenire per alzata di mano.

ART. 17 - L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Essa, nei termini di cui nell'ultimo comma dell'art. 5:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività;
- c) elegge il Consiglio Direttivo (solo alla fine del mandato biennale), votando, secondo le modalità di cui all'ART. 16, soci liberamente candidatisi, presenti nell'assemblea. I cinque soci che otterranno il maggior numero di preferenze comporranno il Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, saranno eletti i soci, o il socio, con la maggiore anzianità d'iscrizione all'associazione.

d) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 18 - L'assemblea straordinaria viene convocata:

- a) in caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo prima dello scadere del suo mandato;
- b) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- c) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. L'assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e resta in carica quattro anni. E' composto da cinque a nove membri, tutti rieleggibili.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività

della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;

b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

c) il Segretario redige i verbali delle sedute;

d) il tesoriere ha la gestione degli incassi, del fondo di cassa e redige periodicamente un rendiconto finanziario.

Le decisioni del consiglio per quanto concerne l'ordinaria amministrazione vengono prese a maggioranza dei presenti. Per le delibere di straordinaria amministrazione è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri

Poiché l'associazione non persegue fini di lucro tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) eseguire le delibere dell'assemblea;

b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

d) deliberare circa l'ammissione dei soci;

e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

g) curare la gestione dei beni di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;

h) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate dalle altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;

i) eleggere il Gruppo Didattico e discutere con questo tutte le questioni riguardanti l'attività del Gruppo (vedi ART. 24-25).

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24 - E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo :

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,

c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 CTS . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

ART 25.- E' nominato nei casi previsti dall'art 31 CTS. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

IL GRUPPO DIDATTICO

ART. 26 - Il Gruppo Didattico è eletto, previo consenso unanime, dal Consiglio Direttivo e resta in carica la durata dell'attività didattica, il cui inizio e la cui fine sono stabiliti dal Gruppo Didattico e dal Consiglio Direttivo. Esso è costituito da un minimo di 2 ad un massimo di 9 membri soci, tutti rieleggibili. Per eleggere il Gruppo Didattico e stabilire la durata dell'attività didattica il Consiglio Direttivo fisserà un'apposita riunione una volta l'anno. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare la composizione del Gruppo o sostituire uno o più membri del Gruppo.

ART. 27 - L'attività del Gruppo Didattico consiste nel:

a) effettuare una programmazione dell'attività didattica da svolgere durante l'anno scolastico, individuare progetti di qualità da attuare;

b) tenere e organizzare eventuali altri corsi di formazione rivolti ai genitori;

c) intraprendere iniziative e attività che promuovano gli scambi culturali secondo le finalità

dell'associazione;

- e) tenere od organizzare mediante l'ausilio di insegnanti esterni i corsi d'insegnamento di lingua Straniera, musica e psico-motricità.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 28- L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

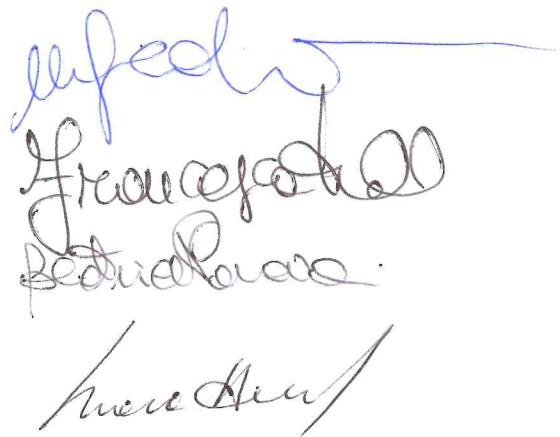
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29 - L'associazione si scioglie:

- a) per mancanza di soci;
- b) su decisione motivata presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, sulla base dei principi stabiliti dall'art 9 del CTS-D.Lgs. 117/2017.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto come previsto dall'art 9 CTS D. Lgs 117/2017

The block contains three handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'Lufed'. Below it are two signatures in black ink, which are more stylized and difficult to decipher, but one seems to contain the word 'Francesco'.